



**REGOLAMENTO SULL'EMISSIONE E CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE  
DI STRUMENTI FINANZIARI**

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

**10 LUGLIO 2023**

Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 9 agosto 2023 *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato per l'Esterno](#),

oppure, al seguente indirizzo:

**CONSOB**  
**Divisione Strategie Regolamentari**  
**Via G. B. Martini, n. 3**  
**00198 ROMA**

**INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa (titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per adottare gli atti di sua competenza ai sensi del d.lgs. n. 58/1998 e della l. n. 262/2005 e relative disposizioni di attuazione in materia, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito internet della Consob corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma --- posta elettronica certificata: [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it), mail: [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it).

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (e.mail: [responsabileprotezione.dati@consob.it](mailto:responsabileprotezione.dati@consob.it)).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali --- Piazza di Monte Citorio, n. 121 --- Roma.

## 1. Premessa

Il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52 (“Decreto FinTech” o “Decreto”) ha introdotto un nuovo regime di forma e circolazione per taluni strumenti finanziari, che va ad affiancarsi alle tradizionali forme cartolare e dematerializzata, come disciplinata dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”).

In particolare, il Decreto FinTech, sulla scia di quanto già previsto in altri ordinamenti, riconosce la possibilità di avvalersi di tecnologie a registro distribuito per l’emissione e il trasferimento di strumenti finanziari, disciplinandone le relative condizioni e definendo la legge di circolazione degli strumenti in questione.

Il Decreto FinTech costituisce, da un lato, il necessario complemento nazionale al regolamento (UE) 858/2022 che ha istituito un regime pilota per le infrastrutture di mercato DLT (“Regolamento Pilot Regime”) e, per altro verso, trova applicazione anche a fattispecie non ricomprese nell’ambito di operatività del Regolamento Pilot Regime.

La disciplina europea è volta a consentire la rimozione degli ostacoli presenti nella legislazione unionale per il ricorso alle tecnologie DLT con riferimento a taluni strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione. Il Regolamento Pilot Regime non affronta, invece, il diverso e correlato aspetto riguardante la possibilità, ai sensi del diritto nazionale, di procedere all’emissione e, conseguentemente, alla circolazione di strumenti finanziari in una forma diversa da quelle già precedentemente conosciute dall’ordinamento (*i.e.* cartolare e dematerializzata).

Il Decreto FinTech, quindi, sopperisce a questa lacuna, introducendo, nel Capo II, una base legale nazionale, preconditione necessaria per consentire il ricorso al Pilot Regime.

Nell’introdurre la nuova forma digitale per gli strumenti finanziari, il Decreto FinTech va oltre il perimetro del Pilot Regime che riguarda solamente alcune tipologie di strumenti finanziari negoziati, consentendo il ricorso alla forma digitale anche per strumenti finanziari non destinati alla negoziazione su una sede di negoziazione MiFID.

Per tali strumenti trovano applicazione le medesime regole civilistiche sulla forma e circolazione recate dal Capo II del decreto FinTech. Inoltre, si richiede che le relative emissioni avvengano su registri per la circolazione digitale tenuti da responsabili del registro iscritti in un apposito elenco tenuto dalla Consob.

Possono rivestire la qualifica di responsabile del registro i soggetti individuati all’articolo 19, commi 1 e 2, del Decreto FinTech:

- a) le banche, le imprese di investimento e i gestori di mercati stabiliti in Italia;
- b) gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”), gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera *q*-bis), del TUF, e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia, esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi o da componenti del gruppo di appartenenza stabiliti in Italia;
- c) gli emittenti diversi dai precedenti che intendono svolgere l’attività di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi;
- d) i soggetti stabiliti in Italia diversi dai precedenti (che intendono svolgere l’attività per conto terzi);

- e) gli ulteriori soggetti eventualmente individuati con regolamento dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia;
- f) i depositari centrali italiani che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro in via accessoria, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) 909/2014.

## 2. Le competenze regolamentari della Consob

L'articolo 28 del Decreto FinTech attribuisce alla Consob – in alcuni casi d'intesa con la Banca d'Italia – una serie di competenze regolamentari. Un primo gruppo di competenze, definito dall'articolo 28, comma 1, che riguarda i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell'elenco dei responsabili del registro e alle relative forme di pubblicità, deve essere necessariamente esercitato dalla Consob in quanto tali competenze sono prettamente funzionali al concreto avvio dell'operatività del nuovo regime.

Un secondo gruppo di competenze regolamentari (*cf.* articolo 28, comma 2) è esercitato a discrezione dell'Autorità. In particolare, sono ricomprese in tale ambito la potestà di<sup>1</sup>:

1. prevedere limiti e condizioni ulteriori a quanto previsto al capo II del Decreto, per l'emissione e la circolazione degli strumenti finanziari digitali;
2. includere nell'ambito degli strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del Decreto FinTech gli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera *c*), del TUF, e le quote di partecipazione ad una SRL<sup>2</sup>;
3. individuare modalità operative per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali, nonché per la conversione in strumenti finanziari digitali di strumenti originariamente soggetti a un diverso regime di circolazione;
4. disciplinare le forme e le modalità di presentazione dell'istanza e la procedura per l'iscrizione nell'elenco dei responsabili del registro, individuando le possibili cause di sospensione e interruzione;
5. individuare ulteriori requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei responsabili del registro, anche concernenti le caratteristiche del registro, in relazione alla categoria del soggetto istante, alle caratteristiche degli strumenti finanziari digitali e dei destinatari dell'emissione e della successiva circolazione degli stessi strumenti;
6. disciplinare le modalità e i contenuti della notifica che l'emittente è tenuto a effettuare alla Consob in occasione di ciascuna emissione di strumenti finanziari digitali di cui all'articolo 18, comma 3, lettera *a*), nonché i casi di inapplicabilità ed esenzione;
7. prevedere le ulteriori modalità per la determinazione della giornata contabile rilevante per il diritto di intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto (*cf.* articolo 7 del Decreto) e adottare disposizioni di attuazione per i casi in cui vi sia interposizione di banche o imprese di investimento che agiscano in nome proprio e per conto dei clienti (*cf.* articolo 11 del Decreto)
8. disciplinare il controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali previsto dall'articolo 17 del Decreto, fermo restando quando disposto dal regolamento (UE) 2022/858;
9. prevedere eventuali esenzioni da tutti o parte dei requisiti e degli obblighi previsti dal capo III del Decreto;

---

<sup>1</sup> Le disposizioni di cui ai numeri 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 (limitatamente ai responsabili del registro significativi), 13, 14 e 15 sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia.

<sup>2</sup> Anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti, ivi comprese le disposizioni di cui agli articoli 2468, primo comma, 2470, commi dal primo al terzo, e 2471 del codice civile.

10. prevedere il contenuto minimo del documento contenente le informazioni relative alle modalità operative del registro per la circolazione digitale e alle misure a tutela della sua operatività (*cfr.* articolo 23, comma 3, del Decreto);
11. prevedere disposizioni attuative della disciplina prescritta dal Decreto FinTech in tema di strategia di transizione e di obblighi del responsabile del registro (*cfr.* articoli 14 e 23);
12. prevedere disposizioni attuative della disciplina prescritta dal Decreto FinTech riguardante i requisiti del responsabile del registro (*cfr.* articolo 24, del Decreto);
13. individuare ulteriori categorie di soggetti che possano esercitare l'attività di responsabile del registro, dettando la disciplina a essi applicabile (*cfr.* articolo 19, comma 1, lettera e, del Decreto);
14. prevedere ulteriori obblighi informativi e segnaletici;
15. determinare le cause di sospensione e le ulteriori cause di cancellazione dall'elenco, nonché dettare i criteri per la definizione dell'ipotesi di cancellazione per interruzione dell'attività.

Inoltre, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può individuare con regolamento i criteri di significatività per l'identificazione dei responsabili del registro "significativi" e dettare i casi di applicazione della disciplina prevista dagli articoli da 14 a 16 del TUF alle partecipazioni in tali soggetti (*cfr.* articolo 28, comma 4, del Decreto).

In ragione dell'innovatività della materia da regolamentare e tenuto conto di quanto previsto dal Decreto FinTech con riferimento al procedimento di adozione delle misure regolamentari, la Consob prevede di esercitare in più fasi le sopra citate deleghe.

Nella prima fase, avviata con la pubblicazione del presente documento di consultazione, la Consob intende esercitare la delega riguardante le disposizioni regolamentari obbligatorie e le ulteriori disposizioni facoltative considerate strettamente funzionali ai fini dell'avvio immediato dell'elenco dei responsabili del registro, e pertanto (i) disciplina le forme e modalità di presentazione dell'istanza e la procedura per l'iscrizione nel citato elenco, individuando le possibili cause di sospensione e interruzione del procedimento, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lett. *d*); (ii) stabilisce il contenuto minimo delle informazioni relative alle modalità operative del registro per la circolazione, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lett. *j*).

In una seconda fase, previo confronto con le altre autorità di vigilanza coinvolte e il mercato, la Consob procederà a valutare l'esercizio delle ulteriori deleghe regolamentari. L'esercizio della potestà regolamentare facoltativa consentirà di modulare l'ambito oggettivo della normativa primaria, anche tenuto conto dei casi d'uso e delle esigenze di mercato che emergessero dalla prassi, oltre a dettare misure di attuazione delle disposizioni del Decreto volte a garantire uniformità e certezza delle prassi applicative tra gli operatori.

A tale riguardo, la Consob accoglie con favore, già in questa prima fase, eventuali osservazioni provenienti dagli *stakeholder* anche con riferimento alle materie che potranno essere oggetto di regolamentazione in una fase successiva.

### **3. Le disposizioni poste in consultazione**

Di seguito si fornisce una breve illustrazione delle bozze di disposizioni regolamentari attualmente poste in consultazione.

La bozza di regolamento si compone di due parti ed è corredata di tre **Allegati**.

Nella **Parte I** sono contenute le disposizioni generali: accanto alle fonti normative sulla cui base è emanato il regolamento e alle definizioni, si individuano l'unità organizzativa responsabile dei

procedimenti della Consob disciplinati dal regolamento (la Divisione Mercati) e le modalità di comunicazione con la Consob.

La **Parte II** si compone di tre titoli.

Con il Titolo I si istituisce l'elenco dei responsabili del registro composto di 5 sezioni, corrispondenti alle diverse categorie di soggetti che ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, del Decreto FinTech possono attualmente svolgere l'attività di responsabile del registro. È quindi definito il contenuto dell'elenco, che sarà pubblicato in apposita sezione del sito *internet* della Consob.

Al Titolo II è definita la procedura per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, sulla scorta di quanto già previsto dal Decreto.

L'istanza di iscrizione deve contenere tutte le informazioni utili a dimostrare la conformità ai requisiti previsti dal Decreto per l'iscrizione, deve essere predisposta in conformità a quanto indicato nell'**Allegato 1** e corredata di una relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa, secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, lettera *e*), del Decreto, da redigersi secondo lo schema fornito nell'**Allegato 2** che ne dettaglia il contenuto minimo.

Come previsto dal Decreto FinTech, la Consob dispone di venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza per valutarne la regolarità e completezza. In tale fase la Consob può richiedere all'istante la documentazione eventualmente mancante, che deve essere trasmessa entro trenta giorni lavorativi, a pena di inammissibilità della domanda. La domanda prende data dalla presentazione della stessa, ovvero in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.

Fermo restando che, per quanto non diversamente indicato dal regolamento, ai procedimenti di iscrizione (e di cancellazione) dall'elenco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob, adottato con delibera n. 18388/2012, all'articolo 6 sono individuate le cause di sospensione e interruzione dei termini del procedimento di iscrizione.

Si segnala che, come previsto dal Decreto FinTech, la Consob può, nel corso dell'istruttoria, incaricare un revisore indipendente per valutare l'idoneità del registro a garantire il rispetto di tutti i requisiti stabiliti dal Decreto, i cui costi sono a carico dell'istante. In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 17, della Legge 241/1990 per le valutazioni tecniche, si prevede una ipotesi di sospensione dei termini.

Il regolamento chiarisce altresì che il procedimento di iscrizione si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso e che il silenzio non equivale ad accoglimento dell'istanza (così come il procedimento di cancellazione).

Con riferimento al procedimento di cancellazione dall'elenco su richiesta (*cf.* articolo 10), al fine di tutelare i detentori degli strumenti finanziari digitali e la certezza dei rapporti giuridici, si prevede che l'adozione della delibera di cancellazione possa essere posticipata, rispetto agli ordinari novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, quando sia necessario al fine di assicurare l'attuazione della strategia di transizione, ossia il trasferimento delle scritturazioni a un altro registro o il mutamento di regime di forma e circolazione degli strumenti.

Secondo quanto previsto dall'articolo 13 del testo regolamentare posto in consultazione, le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell'attività di responsabile del registro sono immediatamente comunicate alla Consob dai responsabili del registro.

L'articolo 23, comma 3, del Decreto FinTech pone a carico dei responsabili del registro l'onere di predisporre un documento da rendere disponibile al pubblico in una forma elettronica e facilmente accessibile e consultabile in ogni momento che informi i potenziali utenti circa le modalità operative del registro e i dispositivi a tutela della sua operatività, compresa la strategia di transizione. L'articolo 14 del testo regolamentare in consultazione prevede che tale documento debba presentare almeno il contenuto dettagliato nell'**Allegato 3**.

#### **4. Analisi preliminare dell'impatto della regolamentazione**

Come sopra illustrato, il testo posto in consultazione si limita, da un lato, a esercitare talune deleghe regolamentari obbligatoriamente previste dal Decreto e, contestualmente, a esercitarne ulteriori facoltative, strettamente connesse con l'avvio dell'operatività dell'elenco.

Rispetto alla prima tipologia di interventi regolamentari, nel definire i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell'elenco e alle relative forme di pubblicità la Consob ha mirato a garantire coerenza con gli ulteriori albi ed elenchi da essa tenuti e a consentire al pubblico di reperire agevolmente le informazioni circa le attività esercitabili dalle diverse categorie di responsabili del registro individuati dal Decreto FinTech: a tal fine nel testo regolamentare si propone l'istituzione di diverse sezioni dell'elenco.

Per quanto riguarda, invece, le forme e le modalità di presentazione dell'istanza e la procedura per l'iscrizione nell'elenco dei responsabili del registro, si è mirato a definire un procedimento quanto più snello possibile, pur tenendo conto della specificità dell'istruttoria per l'iscrizione nell'elenco dei responsabili, garantendo, altresì, la coerenza con i procedimenti previsti per l'autorizzazione degli intermediari.

Ritenuto fondamentale dare indicazioni sul contenuto della domanda di autorizzazione, al fine di consentire una ordinata gestione dei procedimenti di iscrizioni nell'elenco, si è valutata la possibilità di definire un *template* per l'istanza. Tuttavia, in fase di prima applicazione della nuova disciplina, si è ritenuto preferibile non perseguire tale opzione, in quanto connotata da eccessiva rigidità. Si è quindi scelta un'opzione più flessibile, dettando i contenuti minimi della domanda e individuando l'elenco della documentazione da trasmettere (*cfr. Allegato 1*), nonché specificando il contenuto minimo della relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa (*cfr. Allegato 2*).

Per quanto riguarda la procedura, il Decreto FinTech già traccia i contorni del procedimento di iscrizione, assegnando alla Consob venti giorni lavorativi per valutare la completezza dell'istanza, stabilendo che i termini di adozione del provvedimento decorrono dalla ricezione di un'istanza di iscrizione completa e consentendo alla Consob di incaricare un revisore indipendente per valutare l'idoneità del registro a garantire il rispetto di tutti i requisiti stabiliti dal Decreto.

Le cause di sospensione del procedimento individuate dalla bozza di regolamento sono quelle, connesse a esigenze istruttorie, ordinariamente previste per i procedimenti di iscrizione/autorizzazione, a cui si aggiunge una specifica causa di sospensione connessa all'eventuale conferimento dell'incarico al revisore indipendente, modulata sul modello dell'articolo 17 della Legge 241/1990.

Infatti, in ragione del fatto che la componente tecnologica riveste una rilevanza centrale nell'esercizio dell'attività, la Consob, come stabilito dal Decreto FinTech, può richiedere l'acquisizione di valutazioni tecniche da parte di soggetti dotati di specifiche competenze in materia.

Sempre sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 17 della legge 241/1990, si prevede altresì che, ove il revisore incaricato non trasmetta gli esiti della verifica o non rappresenti esigenze istruttorie nel termine prescritto, si provvede alla nomina di un diverso revisore indipendente, avente qualificazione e capacità tecnica equipollenti

Infine, per quanto riguarda il contenuto minimo delle informazioni relative alle modalità operative del registro per la circolazione, che i responsabili del registro sono tenuti a rendere accessibile al pubblico, si è valutato che l'opzione 0 (ossia quella di non procedere all'individuazione del contenuto minimo del documento) avrebbe apportato limitati benefici agli operatori in termini di riduzione degli oneri loro gravanti – infatti, in assenza di indicazioni da parte della Consob, ogni operatore avrebbe dovuto procedere con l'identificazione degli elementi da includere nel citato documento senza orientamenti circa le aspettative dell'autorità – e avrebbe comportato l'impossibilità di comparare i documenti prodotti dai diversi responsabili del registro, riducendo così il livello di tutela per gli utenti. In ragione di ciò, si è ritenuto di esercitare la delega regolamentare tramite la predisposizione dell'**Allegato 3** che, in larga parte, contiene informazioni che in ogni caso gli istanti sono tenuti a produrre alla Consob in sede di richiesta di iscrizione, contenendo così gli oneri a carico degli operatori.

\* \* \* \*

*Di seguito si riporta la bozza di regolamento posto in consultazione.*

**Regolamento sull'emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari** Adottato dalla Consob con delibera n. [●] del [●]

## **PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI**

### Art. 1 *(Fonti normative)*

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52.

### Art. 2 *(Definizioni)*

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) «decreto»: il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25 recante “Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech” convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 10 maggio 2023, n. 52;

b) «elenco»: l'elenco di cui all'articolo 19 del decreto, tenuto dalla Consob;

c) «Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della CONSOB»: il regolamento generale sui procedimenti amministrativi della CONSOB ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, adottato con delibera a CONSOB n. 18388 del 29 novembre 2012.

2. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni contenute nel decreto.

### Art. 3 *(Unità organizzativa responsabile del procedimento)*

1. L'unità organizzativa responsabile dei procedimenti indicati nel presente regolamento è la Divisione Mercati.

### Art. 4 *(Modalità di comunicazione)*

1. Le istanze, le comunicazioni, gli atti, i documenti e ogni altra informazione prevista dal presente regolamento sono trasmessi mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [dme@pec.consob.it](mailto:dme@pec.consob.it).

**PARTE II**  
**ELENCO DEI RESPONSABILI DEI REGISTRI PER LA CIRCOLAZIONE DIGITALE E**  
**RELATIVA DISCIPLINA**

**Titolo I**  
**Istituzione dell'elenco**

Art. 5  
*(Formazione dell'elenco)*

1. È istituito l'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui all'articolo 19 del decreto.
2. Nell'elenco sono iscritti:
  - a) nella sezione 1, i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto;
  - b) nella sezione 2, i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto;
  - c) nella sezione 3, i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto;
  - d) nella sezione 4, i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), del decreto;
  - e) nella sezione 5, i soggetti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto.

Art. 6  
*(Contenuto dell'elenco)*

1. In ogni sezione dell'elenco, per ciascun responsabile del registro iscritto, sono indicati:
  - a) la denominazione sociale;
  - b) la sede legale e la sede amministrativa;

È altresì indicato se l'attività è svolta: i) per se stessi; (ii) per se stessi e per i componenti del gruppo di appartenenza; (iii) anche per soggetti non facenti parte del gruppo di appartenenza.

2. Nelle sezioni 1, 2, 3 e 4, per ciascun responsabile del registro iscritto, sono indicati, altresì, la delibera e il numero di ordine di iscrizione.
3. Per i soggetti non aventi sede in Italia, è indicata, nelle sezioni 1 e 2, la succursale del soggetto e nella sezione 4, la sede secondaria.

Art. 7  
*(Pubblicità dell'elenco)*

1. L'elenco è pubblicato in apposita sezione del sito *internet* della Consob.

**Titolo II**  
**Iscrizione e cancellazione dall'elenco**

Art. 8

*(Istanza e istruttoria per l'iscrizione)*

1. L'istanza di iscrizione nell'elenco contiene tutte le informazioni utili a dimostrare la conformità ai requisiti previsti dal decreto per l'iscrizione, è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa redatta in osservanza di quanto previsto dall'Allegato 2.

2. La Consob, entro venti giorni lavorativi dal ricevimento, verifica la regolarità e la completezza della domanda e comunica al richiedente la documentazione eventualmente mancante, che è trasmessa alla Consob entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, a pena di inammissibilità.

3. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.

4. Nel corso dell'istruttoria la Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

a) alla società richiedente;

b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società richiedente;

c) a qualunque soggetto, anche estero.

In tali casi il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi fino alla data di ricezione degli stessi da parte della Consob. Il procedimento si estingue ove la società istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob.

5. Ove nel corso dell'istruttoria si reputi necessario, per valutare l'idoneità del registro a garantire tutti i requisiti previsti dal decreto, richiedere una verifica da parte di un revisore indipendente, si procede alla nomina, assegnandogli un termine non superiore a quarantacinque giorni lavorativi per la trasmissione alla Consob degli esiti della verifica. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di nomina del revisore sino allo spirare del citato termine ad esso assegnato. Qualora il revisore incaricato rappresenti particolari esigenze istruttorie entro il termine di cui al precedente periodo, la sospensione è prorogata per un massimo di ulteriori trenta giorni lavorativi. Ove il revisore incaricato non trasmetta gli esiti della verifica o non rappresenti esigenze istruttorie entro il termine di cui al primo periodo si procede alla nomina di un diverso revisore, dotato di qualificazioni e capacità tecnica equipollenti.

6. Qualsiasi modificazione concernente gli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione, che intervenga nel corso dell'istruttoria, è portata a conoscenza della Consob prima che diventi efficace, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.

7. La Consob comunica agli interessati le date di inizio e di conclusione della sospensione o interruzione dell'istruttoria e i motivi che l'hanno determinata.

8. Fatte salve le cause di sospensione o interruzione dei termini del procedimento, la Consob delibera sulla domanda entro il termine di novanta giorni adottando un provvedimento espresso e informa la società richiedente della decisione assunta. L'iscrizione è negata quando risulti che la società richiedente non sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 20 del decreto. La mancata adozione, nei termini previsti, di un provvedimento espresso sull'istanza di iscrizione non equivale, in ogni caso, al provvedimento di accoglimento dell'istanza.

9. La delibera di cui al comma 8 è adottata dalla Consob sentita la Banca d'Italia nei casi di banche, imprese di investimento e di gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza. In tali casi, il termine di conclusione del procedimento è sospeso per un periodo non superiore a sessanta giorni. Qualora la Banca d'Italia abbia rappresentato esigenze istruttorie, il periodo di sospensione è prorogato di ulteriori sessanta giorni.

## Art. 9

### *(Iscrizione nell'elenco dei depositari centrali italiani)*

1. I depositari centrali italiani autorizzati ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) 909/2014 a svolgere l'attività di responsabile del registro sono contestualmente iscritti d'ufficio nella sezione 5 dell'elenco.

## Art. 10

### *(Cancellazione dall'elenco su richiesta)*

1. I responsabili del registro che intendono rinunciare all'iscrizione nell'elenco presentano apposita istanza di cancellazione alla Consob. La Consob delibera entro il termine massimo di novanta giorni adottando un provvedimento espresso. La mancata adozione, nei termini previsti, di un provvedimento espresso sull'istanza di cancellazione non equivale, in ogni caso, al provvedimento di accoglimento dell'istanza.

2. La Consob, valutata l'attuabilità in concreto della strategia di transizione, può promuovere gli accordi necessari ad assicurarne l'attuazione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto. In tale caso il termine di cui al comma 1 può essere sospeso fino alla conclusione degli accordi medesimi.

3. Il termine di cui al comma 1 non decorre o è interrotto nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di vigilanza nei confronti del responsabile del registro per la circolazione digitale. In tali casi il termine decorre dal momento del completamento degli accertamenti.

4. Si applica l'articolo 8, commi 4 e 7.

## Art. 11

### *(Cancellazione d'ufficio dall'elenco)*

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 10, la Consob cancella i responsabili dei registri per la circolazione digitale dall'elenco al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto.

2. La delibera di cancellazione è adottata sentita la Banca d'Italia quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere da *d*) a *f*), del decreto, e l'attività di responsabile del registro è svolta da:

- a) banche, imprese di investimento o gestori di mercati all'ingrosso di titolo di Stato, che svolgano l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza;
- b) responsabili del registro significativi di cui all'articolo 22 del decreto.

In tali casi, il termine di conclusione del procedimento è sospeso per un periodo non superiore a sessanta giorni. Qualora la Banca d'Italia abbia rappresentato esigenze istruttorie, il periodo di sospensione è prorogato di ulteriori sessanta giorni.

4. Si applica l'articolo 8, commi 4 e 7 e l'art.10, comma 3.

#### Art. 12

*(Ulteriori disposizioni procedurali)*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, ai procedimenti da esso disciplinati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della CONSOB.

#### Art. 13

*(Comunicazioni sull'esercizio dell'attività)*

1. I responsabili del registro comunicano immediatamente alla Consob le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell'attività.

### **Titolo III**

#### **Disciplina dell'attività di responsabile del registro**

#### Art. 14

*(Contenuto minimo del documento sulle modalità operative del registro)*

1. I responsabili del registro includono nel documento di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto, le informazioni indicate nell'Allegato 3.

**ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE  
PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI RESPONSABILI DEL REGISTRO*****A. Domanda di autorizzazione per l'iscrizione nell'elenco***

1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nell'elenco, sottoscritta dal legale rappresentante della società, indica:

- la denominazione sociale;
- la sede legale e la sede amministrativa della società;
- la sede della succursale o della sede secondaria nel territorio della Repubblica;
- il nominativo e i recapiti di un referente della società; e
- l'elenco dei documenti allegati.

Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto, la domanda include, altresì, il riferimento dell'autorizzazione a operare in qualità di banche, imprese di investimento, gestori di mercati, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, gestori e imprese di assicurazione o riassicurazione.

2. Per tutti gli istanti, la domanda di autorizzazione per l'iscrizione nell'elenco è corredata dei seguenti documenti:

a) una relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa redatta in osservanza di quanto previsto dall'Allegato 2;

b) la strategia di transizione di cui all'articolo 14 applicabile alle categorie di strumenti finanziari scritturabili nel registro;

c) ogni altra documentazione idonea a dimostrare la conformità ai requisiti previsti dal decreto per l'iscrizione.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *c)* e *d)*, la domanda di autorizzazione per l'iscrizione è corredata, altresì, dei seguenti documenti:

a) copia dei documenti societari ed evidenza della registrazione presso il registro nazionale delle imprese, laddove applicabile;

b) copia del verbale dell'assemblea della società nella quale è stato conferito l'incarico a un revisore legale dei conti esterno o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

c) le politiche per l'identificazione, la prevenzione, la gestione e la trasparenza dei conflitti di interessi adottate dalla società;

d) copia della polizza assicurativa, o ulteriore documentazione attestante la presenza di altra adeguata forma di garanzia, a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall'assunzione del ruolo di responsabile del registro;

4. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d)*, la domanda di autorizzazione per l'iscrizione è corredata, altresì, dei seguenti documenti:

- a) elenco nominativo di tutti i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione direzione e controllo;
- b) verbale della riunione nel corso della quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di onorabilità per ciascuno dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo corredato dei relativi allegati;
- c) una relazione sulla struttura organizzativa che includa almeno le seguenti informazioni:
  - i. una descrizione della struttura aziendale (organigramma, funzionigramma ecc.) con l'indicazione dell'articolazione delle deleghe in essere all'interno dell'organizzazione aziendale e di ogni altro elemento utile a illustrare le caratteristiche operative del responsabile del registro;
  - ii. una descrizione del sistema di controlli interni predisposto;
  - iii. una descrizione dei sistemi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) impiegati corredata della pertinente documentazione tecnica;
  - iv. le politiche per le esternalizzazioni e un elenco delle funzioni, dei servizi o delle attività esternalizzati (o destinati a essere esternalizzati);
  - v. una descrizione delle procedure amministrative e contabili adottate per assicurare il rispetto del decreto, anche da parte del personale.

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DELL'INIZIATIVA

Il soggetto istante predispone la relazione tecnica illustrativa di cui all'articolo 20, comma 3, lettera e), del decreto, includendo almeno le informazioni dettagliate nel seguente schema.

A) CARATTERISTICHE DEL REGISTRO E DEGLI ULTERIORI MECCANISMI E DISPOSITIVI PREVISTI DAL DECRETO

Fornire una descrizione relativa alle caratteristiche tecnico/implementative dell'infrastruttura tecnologica, includendo almeno le seguenti informazioni:

- descrizione generale dell'infrastruttura tecnologica, che dia evidenza delle funzioni svolte dalle componenti basate su tecnologia a registro distribuito e di quelle svolte da eventuali altre componenti (funzioni eseguite *off-chain*). La descrizione dovrà evidenziare in che modo le diverse componenti dell'infrastruttura interagiscono tra loro;
- descrizione specifica relativa all'utilizzo della tecnologia a registro distribuito, che fornisca dettagli circa il funzionamento per ogni tipologia di utilizzatore (ad esempio: modalità e finalità di utilizzo del sistema, modalità con cui gli utenti si collegano al sistema, descrizione dei servizi forniti).

La descrizione dovrà in particolare illustrare le regole di funzionamento e le modalità di attribuzione dei permessi per le principali funzioni svolte dalla DLT, incluse quelle relative a:

- i. esecuzione dei protocolli di consenso, chiarendo se la DLT è *permissionless* o *permissioned*;
  - ii. esecuzione delle funzioni di validazione e meccanismi di garanzia di immutabilità: consenso condiviso / non ripudiabilità / differenze tra nodi validatori e non / altro;
  - iii. accesso alle informazioni conservate sul registro distribuito;
  - iv. invio di istruzioni di trasferimento relative agli strumenti finanziari registrati sull'infrastruttura;
  - v. invio di istruzioni relative alla gestione del ciclo di vita degli strumenti finanziari registrati sull'infrastruttura;
  - vi. aggiornamento dello stato del registro;
  - vii. tecniche adottate per l'identificabilità degli utenti che operano in piattaforma;
- descrizione dell'infrastruttura di supporto (sistemi, reti, applicazioni) indicando, tra l'altro:
    - i. i requisiti tecnici richiesti ai nodi che costituiscono la rete, specificando eventuali differenziazioni in dipendenza delle funzioni svolte;
    - ii. i diagrammi relativi ai flussi di dati e di rete, nonché i protocolli di comunicazione adottati;
    - iii. informazioni sull'eventuale utilizzo di servizi di *cloud*, ove rilevanti;
    - iv. protocollo utilizzato per realizzare l'interfaccia con il nodo;
    - v. geolocalizzazione dei nodi e dei dati transazionali del registro;

- vi. modelli di *disaster recovery*, *recovery time objective* e *recovery point objective* stimati;
- caratteristiche del protocollo di consenso utilizzato dall'infrastruttura DLT e performance attese in termini di:
  - i. massimo numero di utenti gestibile, inclusa la natura della limitazione massima, *i.e.* se assoluta o per uno specifico lasso temporale;
  - ii. massimo numero di transazioni processabili nell'unità di tempo;
  - iii. tempi tipici di elaborazione delle transazioni (e.g. il tempo atteso che trascorre tra l'inserimento di un'istruzione di trasferimento e l'effettivo aggiornamento del registro);
  - iv. resilienza a malfunzionamenti o compromissioni dei nodi (ad esempio in termini di numero massimo di nodi che possono andare incontro a malfunzionamenti senza che venga compromessa la capacità operativa del registro);
  - v. capacità massima di informazioni registrabili nell'unità di tempo;
  - vi. *performance* misurate su base *transactions per second* (TPS) o transazioni per unità di misura rilevante;
  - vii. requisiti minimi e consigliati di sistema per eseguire il nodo: RAM / CPU / spazio disco / banda di rete;
- descrizione delle caratteristiche degli *smart contract* utilizzati per l'emissione e la gestione degli strumenti finanziari;
- descrizione delle integrazioni:
  - i. presenza di fonti di dati esterne ("oracoli") e meccanismi di integrazione e, se del caso, con l'adozione di quali sistemi di controllo e verifica;
  - ii. presenza di *bridge* o altri meccanismi per lo scambio di strumenti finanziari digitali con altre reti e, se del caso, quali;
  - iii. utilizzo di *identity provider* di terze parti per l'identificazione delle utenze in piattaforma e, se del caso, quali;
  - iv. strumenti di reportistica e di notifica in tempo reale a disposizione di utenti e/o autorità;
- descrizione dei modelli operativi messi a disposizione degli utenti per il controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari;
- indicazione delle modalità tecniche che l'istante intende adottare per realizzare la connessione univoca allo strumento finanziario digitale delle informazioni relative all'emissione, di cui all'articolo 12 del decreto;
- descrizione dei meccanismi e dispositivi che l'istante intende adottare al fine di:
  - i. impedire l'uso degli strumenti finanziari digitali da parte di soggetti diversi da quelli legittimati;
  - ii. assicurare che il numero complessivo di strumenti finanziari digitali che costituisce una singola emissione non sia modificabile;
  - iii. garantire la continuità operativa e il ripristino dell'attività, specificando le caratteristiche del sistema adottato per la messa in sicurezza esterna delle informazioni.

## B) ANALISI DEI RISCHI

Fornire una descrizione dettagliata:

- dei rischi potenzialmente in grado di compromettere il corretto funzionamento dell'infrastruttura, ivi inclusi i rischi di natura *cyber*; e
- dei presidi posti in essere per la mitigazione dei rischi.

## C) CONFORMITÀ AI REQUISITI TECNICI PREVISTI DAL DECRETO

Sulla base delle caratteristiche tecnico/implementative dell'infrastruttura e dell'analisi dei rischi illustrate nei punti A e B, fornire una valutazione in merito alla conformità del registro e delle ulteriori misure che l'istante intende adottare in relazione ai requisiti prescritti dal decreto, come di seguito dettagliato:

- **art. 4, comma 1, del decreto:** evidenziare in che modo è garantita l'idoneità del registro a:
  - assicurare l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli (lett. a);
  - consentire, direttamente o indirettamente, di identificare in qualsiasi momento i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, nonché di renderne possibile la circolazione (lett. b);
  - consentire al soggetto in favore del quale sono effettuate le scritturazioni di accedere in qualsiasi momento alle scritturazioni del registro relative ai propri strumenti finanziari digitali ed estrarre copia in formato elettronico per tutti i fini previsti dalla legge (lett. c);
  - prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione (lett. c-bis);
  - consentire la scritturazione dei vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari digitali (lett. d);
  - garantire l'accessibilità da parte della Consob e della Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni (lett. e);
  - consentire di identificare ai fini dell'applicazione della disciplina sui vincoli:
    - a) la data di costituzione del vincolo;
    - b) gli strumenti finanziari digitali o la specie degli stessi;
    - c) la natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
    - d) la causale del vincolo e la data dell'operazione oggetto di scritturazione;
    - e) la quantità degli strumenti finanziari digitali;
    - f) il titolare degli strumenti finanziari digitali;
    - g) il beneficiario del vincolo e, ove comunicata, l'esistenza di una convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;
    - h) l'eventuale data di scadenza del vincolo (lett. f).
- **art. 13, comma 2, del decreto:** fornire una valutazione sull'adeguatezza delle misure che si intende porre in essere al fine di garantire:
  - a) la correttezza, la completezza e l'aggiornamento continuo delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione;

b) l'integrità e la sicurezza del sistema;

- **art. 23, comma 2, del decreto:** fornire una valutazione sull'adeguatezza dei meccanismi e dispositivi che si intende adottare al fine di:
  - a) impedire l'uso degli strumenti finanziari digitali da parte di soggetti diversi da quelli legittimati;
  - b) garantire la continuità operativa e il ripristino dell'attività;
  - c) assicurare che il numero complessivo di strumenti finanziari digitali che costituisce una singola emissione non sia modificabile.

D) ULTERIORI INFORMAZIONI

Fornire:

- un'indicazione delle categorie di strumenti finanziari scritturabili nel registro;
- una valutazione circa la conformità della strategia di transizione con i requisiti normativi applicabili;
- una descrizione delle modalità di pagamento eventualmente previste per consentire le operazioni su strumenti finanziari digitali, anche tramite l'interazione con altri registri, servizi o sistemi;
- l'indicazione di eventuali soggetti terzi, di cui il responsabile del registro intende avvalersi, e una descrizione delle attività svolte dagli stessi.

Al riguardo, fornire altresì un'indicazione (a) delle modalità con le quali si prevede di assicurare accessibilità a tutte le informazioni utili per il monitoraggio e la valutazione delle attività affidate a terzi; (b) delle modalità di verifica relativa all'attività affidata a terzi; (c) dei referenti per le attività affidate, sia presso il soggetto istante che presso il soggetto terzo, e trasmettere una bozza dei relativi contratti, ove disponibile.

**DOCUMENTO PUBBLICO SULLE MODALITÀ OPERATIVE DEL REGISTRO E SUI  
DISPOSITIVI A TUTELA DELLA SUA OPERATIVITÀ**

Il responsabile del registro predispone il documento di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto, includendo almeno le informazioni dettagliate nel seguente schema e indica le modalità prescelte per la messa a disposizione del pubblico del predetto documento.

**A) STRUMENTI FINANZIARI SCRITTURABILI E SERVIZI OFFERTI**

Fornire una descrizione:

- delle categorie di strumenti finanziari scritturabili nel registro;
- dei servizi offerti, indicando altresì se l'attività è svolta: (i) per se stessi; (ii) per se stessi e per i componenti del gruppo di appartenenza; (iii) anche per soggetti non facenti parte del gruppo di appartenenza;
- dei modelli operativi messi a disposizione degli utenti per il controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari;
- delle modalità di pagamento eventualmente previste per consentire le operazioni su strumenti finanziari digitali, anche tramite l'interazione con altri registri, servizi o sistemi.

**B) MODALITÀ OPERATIVE DEL REGISTRO E DISPOSITIVI A TUTELA DELLA SUA  
OPERATIVITÀ**

Fornire almeno le seguenti informazioni:

- descrizione generale dell'infrastruttura tecnologica, che dia evidenza delle funzioni svolte dalle componenti basate su tecnologia a registro distribuito e di quelle svolte da eventuali altre componenti (funzioni eseguite *off-chain*). La descrizione dovrà evidenziare in che modo le diverse componenti dell'infrastruttura interagiscono tra loro;
- descrizione specifica relativa all'utilizzo della tecnologia a registro distribuito, che ne specifichi le principali caratteristiche;  
dovranno in particolare essere forniti dettagli sulla tipologia di tecnologia a registro distribuito utilizzata e sul funzionamento per ogni tipologia di utilizzatore (ad esempio: modalità e finalità di utilizzo del sistema, modalità con cui gli utenti si collegano al sistema, modalità di accesso ai servizi forniti);
- descrizione degli eventuali accordi per il ricorso a soggetti terzi;
- descrizione dei meccanismi e dei dispositivi impiegati, adeguati a garantire la continuità operativa e il ripristino dell'attività, che comprendono la messa in sicurezza esterna delle informazioni;
- una descrizione della strategia di transizione di cui all'articolo 14, del decreto, applicabile alle categorie di strumenti finanziari scritturabili nel registro;
- una descrizione della polizza assicurativa, o di altra adeguata forma di garanzia, a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall'assunzione del ruolo di responsabile del registro.

